SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. **223.**

Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001;

Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, che attribuisce alle regioni la competenza relativa al riconoscimento dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Norme sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi più gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, ai fini dell'aiuto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonché al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000.

5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni.

Art. 2.

Abrogazione

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull' emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999»:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari».

— Il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, è pubblicato in GUCE n. L 210 del 28 luglio 1998.

— Il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi è pubblicato in GUCE n. 172 del 30 settembre 1966.

— Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 è pubblicato in GUCE n. L 293 del 31 ottobre 1998.

— La decisione n. 227/2000/CE del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia - notificata con il numero C(2000) 599 - è pubblicata in GUCE n. L 071 del 18 marzo 2000.

— Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, reca: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,

recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, recante: «Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva»:

«Art. 6 *(Riconoscimento di frantoi oleari)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-*quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestività al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonché con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.

4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Gli articoli 7, 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, così recitano:

«Art. 7. — A decorrere dalla campagna 1998/1999, ai fini del riconoscimento dei frantoi:

a) le informazioni di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare:

la capacità di magazzinaggio degli oli;

la capacità effettiva di triturazione per giornata lavorativa di otto ore;

una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, con l'indicazione, per ciascuna unità, del tipo, della marca, del modello e della capacità oraria;

b) per quanto riguarda i mezzi di controllo per i frantoi che nella precedente campagna hanno prodotto oltre 20 tonnellate di olio, gli impianti sono dotati di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso, nonché di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione.

Tuttavia, per i frantoi la cui capacità, ai sensi della lettera *a)*, secondo trattino, è superiore a due tonnellate d'olio per giornata lavorativa di otto ore, le disposizioni di cui alla lettera si applicano a partire dalla campagna 1999/2000. Per gli altri frantoi le stesse disposizioni si applicano a decorrere dalla campagna 2000/2001.

Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori, non appena l'informazione pertinente è disponibile, la dichiarazione di cui all'art. 12, paragrafo 1, e rispettare le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro.

Fatte salve le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l'art. 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenuto conto dei rischi inerenti alle quantità ammissibili all'aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8 e 9».

«Art. 8. — Nel quadro del regime di controllo di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati membri dispongono:

a) la verifica, segnatamente in base ad analisi di campioni, che gli oli considerati rispettino le caratteristiche definite nell'allegato, punto 1, del regolamento n. 136/66/CEE e che non vi sia contaminazione da parte di sostanze indesiderabili, in particolare i solventi;

b) partire dalla campagna 1998/1999:

la tenuta di una contabilità di magazzino, connessa alla contabilità finanziaria, comprendente almeno le informazioni specificate all'art. 9, paragrafo 1, ed eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate;

l'invio all'organismo competente, e se del caso all'agenzia di controllo, dell'estratto mensile di tali informazioni prima del 10 del mese successivo a quello considerato; tuttavia, per i frantoi che nella campagna precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in questo estratto mensile figurano soltanto le informazioni quantitative specificate all'art. 9, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*;

la verifica del metodo di evacuazione delle acque di rifiuto;

c) a partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per le quantità di olio consegnate:

in caso di vendita inferiore a 50 litri o in assenza di vendita, di essere fornite contro ricevuta recante almeno la quantità in causa, gli estremi e la firma del destinatario, oppure di essere vendute in imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio, nonché l'anno della campagna, oppure

di essere vendute con fattura e registrazione bancaria del pagamento».

«Art. 9. — 1. La contabilità di magazzino di cui all'art. 8, lettera *b)*, comprende le seguenti registrazioni giornaliere:

a) le quantità di olive entrate, partita per partita, specificando il produttore o il proprietario di ogni partita;

b) le quantità di olive triturate;

c) le quantità di olio ottenute;

d) le quantità di olio acquistato o acquisito a decorrere dal 1º dicembre 1998, specificando il cessionario; le quantità relative al mese di novembre 1998 sono menzionate globalmente;

e) le quantità di sansa ottenute, determinate in maniera forfettaria;

f) le quantità di olio uscite dal frantoio, partita per partita, specificando il destinatario e precisando se si tratta di un produttore che ha consegnato olive di cui all'art. 8, lettera *c)*, primo trattino;

g) le quantità di sansa uscite dal frantoio:

suddivise per partita, con indicazione del destinatario, in caso di vendita a uno stabilimento di estrazione;

determinate in maniera forfettaria, con indicazione del destinatario, negli altri casi;

pesate, partita per partita, qualora il frantoio disponga di una pesa.

2. Su richiesta delle autorità preposte al controllo della contabilità di magazzino il frantoio presenta:

a) a partire dal 1º luglio e a decorrere dalla campagna 1998/1999, la ripartizione della quantità di olio d'oliva prodotto dall'inizio della campagna per partita di olive entrate nel frantoio e per produttore;

b) a decorrere dalla campagna 1999/2000 o dalla campagna 2000/2001, a seconda dei casi di cui all'art. 7, secondo comma, le registrazioni automatiche delle pesate delle partite di olive entrate;

c) a decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro delle quantità consegnate, suddivise secondo i tre trattini di cui all'art. 8, lettera *c)*, con indicazione degli estremi del destinatario dell'olio;

d) in caso di vendita dell'olio e/o della sansa ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita e, a decorrere dalla campagna 1999/2000, gli estratti bancari relativi al pagamento dell'olio.

3. La determinazione forfettaria della quantità di sansa di cui al paragrafo 1 può essere effettuata applicando alla quantità di olive triturate un coefficiente che figura tra le specifiche tecniche del frantoio o, in mancanza, i seguenti coefficienti indicativi:

0,35 per i frantoi a ciclo produzione tradizionale;

0,45 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a tre fasi;

0,70 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a due fasi».

— Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva è pubblicato in GUCE n. L. 208 del 3 agosto 1984.

— L'art. 6 della citata decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, così recita:

«Art. 6. — 1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, entro il mese successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) entro il 10 di ogni mese:

i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente;

i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente;

la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del mese precedente;

b) anteriormente al 1º luglio 2001, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'art. 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'art. 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

c) anteriormente al 1º giugno 2002, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'art. 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti».

— Il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi è pubblicato in GUCE n. L 172 del 30 settembre 1966.

— L'art. 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE citato, come sostituito dall'art. 1, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 così recita:

«4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 38, ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva.

In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola».

— Per i riferimenti del regolamento n. 1638/98 del 20 luglio 1998, si vada nelle note alle premesse.

L'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, così recita:

«Art. 10. — 1. A fini di controllo, il produttore di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *f)*, essendo stato destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al termine della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata una registrazione della destinazione dell'olio prodotto con le proprie olive, oppure eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova.

Il suddetto produttore presenta inoltre all'organismo competente dello Stato membro o, secondo del caso, all'organizzazione di produttori alla quale aderisce, a partire dalla campagna 1999/2000 e anteriormente al 1º dicembre, una dichiarazione delle quantità secondo le principali destinazioni dell'olio acquisito nella precedente campagna e la situazione delle scorte al 1º novembre precedente.

Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1º gennaio, le informazioni di cui al secondo comma. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione anteriormente al 15 gennaio.

2. I principali destinatari dell'olio di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *f)*, diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conservano a disposizione delle autorità di controllo la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva presa in consegna dell'olio. Lo Stato membro definisce i principali destinatari e la documentazione di cui sopra».

— Il paragrafo 3 dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 così recita:

«3. Inoltre, almeno nel 10% dei casi di controllo approfondito, lo Stato membro effettua controlli presso i fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari dell'olio o della sansa di cui, rispettivamente, all'art. 10 o all'art. 9, paragrafo 1, lettera *g)*.

Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente disponga di elementi dai quali si desume che l'olio o la sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna:

nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 1, egli deve versare allo Stato membro un importo pari al doppio di quello dell'aiuto per le quantità di cui trattasi;

nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 2, lo Stato membro applica una sanzione proporzionata alle quantità di cui trattasi.

L'importo riscosso dallo Stato membro viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia dai servizi o organismi pagatori dello Stato membro».

— Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva è pubblicato in GUCE n. L 208 del 3 agosto 1984.

— Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva è pubblicato in GUCE n. L. 208 del 3 agosto 1984.

— Per il titolo del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460:

«Art. 5. — 1-*bis*. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3-*bis*. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

3-*ter. (Omissis).*

3-*quater*. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo».

Nota all'art. 3:

— L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, così recita:

«Art. 4. — 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiuzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*».

01G0282

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 dicembre 2000, n. **456.**

Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attività di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;

Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Ritenuta la necessità di disporre da parte delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni statali di progetti preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione di opere pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;

Considerato che è indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche;

Considerata la necessità di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;

Ravvisata la necessità di disporre la sostituzione del decreto ministeriale del 20 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, per effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta con il sopra citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere n. 176/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 ottobre 2000;

Vista la nota n. 46560 del 7 settembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ufficio legislativo;

Vista la comunicazione effettuata in data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione di un fondo di progettazione

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato alla progettazione e a studi e indagini connessi, per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture a cura delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale vigilati da Amministrazioni statali. Le relative risorse vengono erogate a fondo perduto.

2. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento delle attività relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposte dai commissari straordinari.

3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:

residue disponibilità esistenti presso la contabilità speciale istituita per la gestione del Fondo di rotazione autorizzato dall'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base;

disponibilità esistenti sull'unità previsionale di base 2.2.1.5 - cap. 7181 per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a

seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, integrate dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

somme autorizzate dall'articolo 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2.

Finalità del Fondo e criteri di valutazione

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 sono utilizzate prioritariamente per soddisfare le richieste dei commissari straordinari, come previsto dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Sempre in via prioritaria possono altresì essere finanziati progetti di:

a) interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario;

b) opere infrastrutturali individuate sul territorio nazionale nelle zone colpite da calamità naturali e/o dissesto idrogeologico;

c) opere infrastrutturali di completamento delle previsioni dei piani regolatori portuali;

d) opere nel settore della sicurezza anche penitenziaria;

e) opere relative ad organismi internazionali ovvero ad organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale;

f) opere previste nei programmi triennali delle Amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, da inserire nel piano annuale, quando non sia possibile affidare la progettazione ai competenti uffici della Amministrazione.

2. Una quota pari al 10% delle disponibilità del Fondo è riservata a proposte relative all'indizione di concorsi di progettazione come disciplinati dai commi da 1 a 5 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 per interventi di rilevante interesse sociale, urbanistico, architettonico o ambientale, promossi da Amministrazioni statali anche d'intesa con enti locali, ovvero da enti sovraregionali vigilati da Amministrazioni statali.

3. Nell'ambito delle priorità indicate al precedente comma 1 le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri di precedenza:

a) progetti che prevedono la partecipazione di capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;

b) progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) progetti di completamenti di interventi già realizzati o in corso di esecuzione;

d) progetti relativi a lavori di manutenzione.

Art. 3.

Limiti di spesa

1. Sono finanziabili le spese di cui all'articolo 2 del presente decreto relative a interventi di cui alle ipotesi sub *b), c)* e *d)*, il cui costo di realizzazione non sia inferiore a cinque miliardi di lire.

2. Ad eccezione delle richieste avanzate dai Commissari straordinari di cui all'articolo 14 della legge n. 144/1999, che vengono soddisfatte per intero, nel caso in cui le altre richieste risultino nel loro complesso eccedenti rispetto alla capienza del fondo, le singole richieste di finanziamento possono essere ridotte, sentita l'Amministrazione interessata, in misura proporzionale, fatte comunque salve le priorità di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

Modalità e procedure

1. I soggetti interessati devono inoltrare le richieste di ammissione al finanziamento corredate da un documento contenente l'analisi dei bisogni da soddisfare, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare, l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche, la spesa globale prevista, nonché l'indicazione dell'eventuale apporto di capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.

2. Per le opere il cui costo complessivo sia stimato in misura superiore a lire venti miliardi, la richiesta deve essere corredata dallo studio di fattibilità previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Gli enti a carattere sovraregionale devono inoltrare le richieste tramite l'Amministrazione statale che ne esercita la vigilanza, la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla richiesta stessa.

4. I commissari straordinari devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento limitatamente all'attività di progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, corredate da una dettagliata relazione tecnica relativa anche alla copertura finanziaria dell'intervento da realizzare.

5. Nella richiesta il soggetto richiedente indica le modalità di erogazione o accreditamento del finanziamento.

6. Le richieste devono pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, che ne dispone l'immediato inoltro alle direzioni generali competenti per materia ovvero alle Amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, per l'acquisizione di un parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle richieste medesime. La Direzione generale formula, ove necessario, una graduatoria di

merito che tiene conto delle priorità e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, nonché delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

7. Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione degli interventi da ammettere a finanziamento è effettuata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti parametri:

fino a 15 punti attribuiti sulla base degli atti adottati per la copertura finanziaria dell'opera;

fino a 15 punti per la qualità dell'analisi dei bisogni da soddisfare;

5 punti attribuiti per i progetti di opere pubbliche di importo stimato superiore a 20 miliardi di lire;

fino a 15 punti per le componenti storico-artistiche e architettoniche dell'intervento previsto, documentate sulla base di vincoli esistenti;

fino a 20 punti per interventi inseriti nell'ambito di piani di recupero, programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile, contratti di quartiere, piani di riqualificazione paesistica e urbana adottati, interventi da realizzare all'interno di aree naturali protette;

fino a 10 punti attribuiti per l'espressa previsione di soluzioni impiantistiche a ridotto consumo energetico;

fino a 20 punti per le componenti socio-economiche dell'intervento previsto.

7-*bis*. I criteri di precedenza di cui all'articolo 2, comma 3, hanno effetto per le richieste che superano il punteggio di 50 punti.

8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie, provvede nei successivi trenta giorni alla quantificazione dei contributi da assegnare ai richiedenti avuto riguardo alle disponibilità del «Fondo di progettazione per le opere pubbliche» iscritto nel centro di responsabilità «Affari generali e del personale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

9. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza dal contributo stesso. I soggetti beneficiari devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - l'avvenuto affidamento.

10. I soggetti beneficiari devono, infine, inviare tempestivamente all'ufficio di cui al comma precedente, una dichiarazione attestante la conclusione e l'idoneità tecnica della progettazione finanziata, nonché la liquidazione del progettista, indicando l'esatto ammontare erogato.

Art. 5.

Imputazione degli oneri

1. L'onere relativo alla applicazione della spesa disposta con il presente decreto è imputata all'unità previsionale di base 2.2.1.5 - capitolo 7181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

Relazione sull'utilizzazione delle somme assegnate

1. Il Direttore generale degli affari generali e del personale riferisce al Ministro dei lavori pubblici ai fini della relazione che lo stesso deve rendere annualmente ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quinquies*, della legge n. 135/1997, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 144/1999, sull'utilizzazione del Fondo con i dati specifici dei progetti e delle spese.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto interministeriale sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

2. Le richieste inoltrate ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1998 per le quali non sia intervenuto da parte del Ministro il provvedimento di ripartizione del Fondo previsto dal medesimo decreto, debbono essere ripresentate con le modalità di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *Il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 9 *(Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici)*. — 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-*ter*. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-*quater*. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-*quinquies*. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.».

— Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

«Art. 14. *(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244)*. — 1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

"4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".

3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ecu".

4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu".

5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1997.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«Art. 13 *(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma l, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concetto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire l miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire l miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1».

— Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1999), è il seguente:

«4. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno all'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge».

— Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 14 *(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244)*. — 1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

"4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".

3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ecu";

4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu".

5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ecu è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e seguenti sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici è il seguente:

«Art. 14 *(Programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base

di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-*ter*, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

— Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modficazioni» è il seguente:

«Art. 59 *(Modalità di espletamento)*. — 1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'art. 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.

2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico-finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. 1 tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 4 *(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).* — 1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalità e procedure di cui al comma 6, riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 6».

Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse.

01G0283

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2001.

Approvazione della seconda integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di lire 13.451.287.500, di cui lire 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre

al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 6, comma 2, del decreto-legge il giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di lire 7.600.000.000 e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 5.851.287.500;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000 con il quale è stata approvata la prima integrazione del programma di cui al precedente punto per un importo di lire 4.585.938.612, e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 1.265.348.888;

Vista la nota n. 405/00/D309/CB/pc del 7 febbraio 2000, con la quale la provincia autonoma di Trento ha comunicato, tra gli altri, l'intenzione di realizzare con le risorse residue un intervento nel comune di Folgaria per la difesa della SS n. 350 e del nucleo abitato di Busatti in comune di Lastebasse (provincia di Vicenza);

Vista la delibera n. 2 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 16 marzo 2000, avente come oggetto la modifica del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato riguardante la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento, con conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate, ivi comprese quelle nel territorio del comune di Folgaria, loc. Busatti (provincia di Trento) e del comune di Lastebasse (provincia di Vicenza) esposte a rischio a causa di un movimento franoso nel comune di Folgaria;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla provincia autonoma di Trento in data 22 settembre 2000 concernente l'intervento sito nel comune di Folgaria, località Busatti e Lastebasse comportante una spesa di lire 2.700.000.000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 13 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on.le Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, e ad integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e del 28 luglio 2000 di approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, è approvato l'intervento di riduzione del rischio di frana nel comune di Folgaria, per l'importo di lire 1.265.348.888;

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse residue pari a lire 1.265.348.888, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La provincia autonoma di Trento per il completamento dell'intervento ricadente in provincia di Vicenza - comune di Lastebasse - località Busatti, si impegna a far fronte al relativo onere sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia richiedendone il finanziamento prioritario nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 marzo 2001

p. *il Presidente:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 347

01A6241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2001.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Erice.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 18 luglio 1882, n. 903, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Erice;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che il materiale documentario conservato nell'archivio notarile mandamentale di Erice è stato versato all'archivio di Stato e che il predetto archivio mandamentale non ha più documenti in deposito, né potrà più riceverne non esistendo nel territorio del soppresso mandamento di Erice uffici del registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Che il comune di Erice, rappresentante la maggioranza delle popolazioni interessate, ha deliberato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale;

Ritenuta la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Erice è soppresso.

Roma, 11 maggio 2001

p. *Il Ministro:* LI CALZI

01A6110

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 maggio 2001.

Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ED

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di *status* degli amministratori;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale disciplina il versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita:

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali;

Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico;

Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti pubblici e da enti privatizzati così individuati:

Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

Cassa nazionale del notariato;

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;

Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;

Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico;

Sentita l'A.N.C.I.;

Sentita l'U.P.I.;

Sentita l'U.N.C.E.M.;

Decretano:

Art. 1.

1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Le quote forfetarie annuali da versare ai sensi dell'art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in relazione alle singole categorie di lavoratori non dipendenti:

a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale è determinata in base alla contribuzione sog-

gettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

g) per i geometri, la quota forfetaria annuale è determinata in base all'importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

l) per i notai, la quota forfetaria annuale è determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l'aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al «fondo di previdenza generale»;

r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

t) per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

01A6208

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Devoluzione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del complesso aziendale «Volpares», sito nella provincia di Udine (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000, col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 245 del 25 gennaio 2001, trasmessa dalla stessa regione con la nota del 7 febbraio 2001, prot. n. FIN/2649 e relativa al complesso aziendale «Volpares», sito nella provincia di Udine, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, di proprietà della liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto ente ed in parte alla società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Considerato che con la medesima deliberazione la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è impegnata ad avviare l'iter legislativo per il trasferimento del personale della liquidazione unificata E.N.C.O. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale,

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Volpares», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Volpares» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi Ha 2,90, ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999, con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare — R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — presentata dalla S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Volpares» sito nella provincia di Udine, come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995, gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Volpares», da parte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Volpares» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione dell'opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6. Il complesso aziendale di cui al punto 1, è devoluto alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia libero da oneri, pesi e contenziosi di qualsiasi natura e tipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI
ALLA AZIENDA VOLPARES

PROPRIETÀ SAF

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
813	Palazzolo dello Stella	15	9	66.00
»	»	»	10	66.70
»	»	»	22	71.52
»	»	»	47	32.60
»	»	»	48	30.60
»	»	»	50	88.60
»	»	»	51	2.25.70
»	»	»	52	18.20
»	»	»	53	17.20
»	»	»	54	17.60
»	»	»	55	53.50
»	»	»	56	52.70
»	»	»	57	59.90
»	»	»	58	59.60
»	»	»	64	33.10
»	»	»	65	29.90
»	»	»	66	7.50

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
813	Palazzolo dello Stella	15	67	33.10
»	»	»	68	1.60.90
»	»	»	69	52.20
»	»	»	70	33.00
»	»	»	71	2.46.30
»	»	»	72	36.40
»	»	»	73	29.70
»	»	»	74	4.39.30
»	»	»	75	23.60
»	»	»	76	38.70
»	»	»	77	95.00
»	»	»	78	19.50
»	»	»	79	20.60
»	»	»	80	38.40
»	»	»	81	57.10
»	»	»	83	12.84.30
»	»	»	85	27.90
»	»	»	86	1.87.60
»	»	»	87	12.50
			TOTALE . . .	37.67.02

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
813	Palazzolo dello Stella	15	88	17.00
»	»	»	113	2.20
»	»	»	116	30
»	»	»	150	10
»	»	18	96	2.90
»	»	»	103	59.90
»	»	»	104	26.30
»	»	»	105	15.90
»	»	»	141	63.50
»	»	»	227	52.26
»	»	»	228	4.32
»	»	»	230	38.18
»	»	»	231	15.43
»	»	»	233	30.46
»	»	»	234	25.38
»	»	»	236	88.85
»	»	»	237	24.81
»	»	»	248	29.27
»	»	»	254	68.39
»	»	»	256	31.45
»	»	»	257	1.27
»	»	19	1	1.72.30
»	»	»	2	22.00
»	»	»	7	23.50
»	»	»	9	7.55.50
»	»	»	10	9.55.10
»	»	»	40	62.20
»	»	»	44	71.60
			TOTALE . . .	26.60.37

PROPRIETÀ ENCC

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
779	Muzzana del Turgnano	9	226	33.40
»	»	13	1	68.50
»	»	»	2	52.40
»	»	»	3	39.50
»	»	»	4	51.50
»	»	»	5	78.10
»	»	»	6	51.40
»	»	16	3	2.87.20
»	»	20	107	26.50
»	»	»	108	2.40
»	»	22	14	2.00
351	Palazzolo dello Stella	15	11	1.46.30
»	»	»	12	69.30
»	»	»	13	96.10
»	»	»	14	85.70
»	»	»	15	2.36.90
»	»	»	16	45.00
»	»	»	17	1.47.30
»	»	»	36	40.90
»	»	»	37	46.30
»	»	»	38	3.28.00
»	»	»	39	3.06.10
»	»	»	49	1.17.30
»	»	»	59	94.70
»	»	»	60	53.60
»	»	»	61	50.70
»	»	»	62	5.57.70
»	»	»	63	26.70
»	»	»	89	40.00
»	»	»	90	1.90.50
»	»	»	93	49.40
»	»	»	97	1.15.90
»	»	»	98	26.90
»	»	»	99	24.90
»	»	»	178	3.47.91
»	»	»	179	65
			TOTALE . . .	39.37.66

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
351	Palazzolo dello Stella	15	181	33.56.30
»	»	»	182	3.55.85
»	»	18	108	9.50
»	»	»	109	40.00
»	»	»	110	73.70
»	»	»	111	1.30
»	»	»	112	22.00
»	»	»	113	2.13.30
»	»	»	224	4.50.14
»	»	»	239	41.18
»	»	»	240	6.58
»	»	»	252	4.01
»	»	»	306	1.29.29
»	»	»	308	62.35
»	»	»	315	29.01.35
»	»	»	316	60
»	»	»	317	1.22.75
»	»	»	318	1.50

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
»	»	19	3	3.15.40
»	»	»	4	22.80
»	»	»	5	14.00
»	»	»	6	42.70
»	»	»	8	8.35.90
»	»	»	11	55.80
»	»	»	16	30
»	»	»	17	64.70
»	»	»	18	69.50
»	»	»	19	8.60
»	»	»	20	57.10
»	»	»	21	7.50
»	»	»	22	1.31.50
»	»	»	23	32.50
»	»	»	24	4.89
»	»	»	25	26.49.70
»	»	»	26	12.50
»	»	»	28	1.00.20
»	»	»	29	28.90
			TOTALE . . .	119.46.10

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
351	Palazzolo dello Stella	19	31	4.00
»	»	»	32	3.41.10
»	»	»	33	42.30
»	»	»	34	43.80
»	»	»	35	43.20
»	»	»	36	1.50.90
»	»	»	37	49.20
»	»	»	38	3.20
»	»	»	39	20.00
»	»	»	41	24.30
»	»	»	42	8.67.10
»	»	»	43	8.48.30
»	»	»	45	4.98.70
»	»	»	46	3.10
			TOTALE . . .	29.39.20

Totale proprietà SAF . . . . Ha 64.27.39
Totale proprietà ENCC . . . . Ha 188.22.96
Totale complessivo ENCC/SAF . . . . Ha 252.50.35

N.B.:

In catasto figurano ancora intestate alla SAF le particelle n. 173 e 174 del foglio 15 del comune di Palazzolo dello Stella, partita n. 813, rispettivamente di Ha 0.16.93 e 0.08.25, espropriate nell'anno 1993, regolarmente indennizzate.

Inoltre figura intestata all'ENCC la particella n. 175 del foglio 15 del comune di Palazzolo dello Stella alla partita 351, della superficie di Ha 0.70.71, espropriata nell'anno 1994, regolarmente indennizzata.

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

PROPRIETÀ ENCC

Azienda Volpares

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
872	Palazzolo dello Stella	19	4	3	A/10	1	5 vani	Sito Vicinale Volpares n. 8 Piano: T
872	Palazzolo dello Stella	19	4	4	A/2	2	6,5 vani	Sito Vicinale Volpares n. 6 Piano: T interno 1
872	Palazzolo dello Stella	19	4	5	A/2	2	9,5 vani	Sito Vicinale Volpares n. 7 Piano: 1 interno 2
872	Palazzolo dello Stella	19	4	6	A/2	2	2,5 vani	Sito Vicinale Volpares n. 7 Piano: 1 interno 3

ALLEGATO *B*

AZIENDA VOLPARES

Fiat AD 7 Allis UD33978
Fiat 680 .... UD031968
Fiat 480 .... UD31969
Fiat 160/90 .... UD39631
Fiat 60/66 .... UD39630
Trattore PGS ROMA 55 .... UD40723
Fiat 780/2 DT RM24248
Fiat 1300 S/DT PC25564
Lamborghini Gran Prix AH880L
Lamborghini Agile 880 S AH948L
Caricatore semovente ISOMEC CS UD24836
Holder A 65 .... SA25482
Carro CUM UD6714
Carro CUM UD6713
Rimorchio Scalvenzi UD2268
Rimorchio Scalvenzi UD2340
Rimorchio Scalvenzi RAM 50 .... UD 3033
Rimorchio Scalvenzi RAM 50 .... UD3036
Rimorchio Scalvenzi RAM 50 .... UD3035
Rimorchio Scalvenzi RAM 50 .... UD3034

01A6302

DECRETO 14 maggio 2001.

Devoluzione alla regione Molise del complesso aziendale «Pantano», sito nel comune di Termoli (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI SCIOLTI

Visto art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto art. 2 comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000, col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione Molise, con deliberazione della giunta regionale n. 108 del 30 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale «Pantano», sito nel comune di Termoli, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto, di proprietà della Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la deliberazione della giunta regionale della regione Molise n. 108 del 30 gennaio 2001, con la quale è stata espressa la volontà di acquisire il predetto complesso aziendale ed è stato assunto formale impegno perché vengano predisposti dalle strutture competenti della regione tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'acquisizione stessa e pertanto in particolare quelli relativi al trasferimento del personale della Liquidazione E.N.C.C.;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Pantano», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Molise è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione di detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Pantano» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 4,43 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - presentata dalla S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Pantano» sito nel comune di Termoli, come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione Molise.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995, gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione del complesso aziendale «Pantano» ai sensi della delibera della giunta regionale del 30 gennaio 2001, n. 108, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Pantano» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Molise.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI ALLA AZIENDA PANTANO
Proprietà E.N.C.C.

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
1587	Termoli	35	125	03.50
»	»	41	31	09.70
»	»	»	36	4.07.20
»	»	42	1	13.30
»	»	»	103	40.76.00
»	»	»	104	4.70
»	»	»	80	03.10
»	»	»	81	02.70
»	»	»	84	00.15
»	»	»	92	3.08.70
»	»	»	93	00.65
»	»	43	63	02.70
»	»	»	64	33.20
»	»	»	66	35.80
»	»	»	72	11.20
»	»	»	77	60.70
»	»	»	89	16.16.85
»	»	»	91	2.57.00
»	»	»	112	52.30
»	»	»	113	11.00
»	»	»	115	78.60
»	»	»	118	36.90
»	»	»	128	1.60.00
»	»	»	132	18.10
»	»	»	178	57.10
»	»	»	224	15.60
»	»	»	225	14.80
»	»	»	226	01.20
»	»	»	227	02.20
»	»	»	228	1.53.70
»	»	»	234	40.80
»	»	»	273	12.60
»	»	»	274	05.40
»	»	»	275	31.90
»	»	»	276	0.60.00
			TOTALE . . .	75.45.35

Proprietà S.A.F.

Partita	Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
1230	Termoli	41	10	4.21.00
»	»	»	18	73.20
»	»	»	255	18.90
»	»	»	256	2.00
»	»	»	257	23.10
»	»	»	37	2.93.40
»	»	»	38	28.80
»	»	»	57	58.30
»	»	»	258	3.80
»	»	»	259	00.40
»	»	»	260	07.50
»	»	»	157	01.60
»	»	»	158	20.00
»	»	»	159	02.60
»	»	»	160	32.40
»	»	»	161	01.80
»	»	42	98	81.20
»	»	»	99	1.29.20
»	»	»	100	7.01.00
»	»	»	101	20.00
»	»	»	102	3.12.30
			TOTALE . . .	22.32.50

Totale proprietà E.N.C.C. .... Ha 75.45.35

Totale proprietà S.A.F. .... Ha 22.32.50

Totale complessivo E.N.C.C./S.A.F. .... Ha 97.77.85

N.B. — In catasto figura ancora intestata all'E.N.C.C.la particella n. 104 del foglio 42 del comune di Termoli, partita 1587, di Ha 0.04.70, in corso di esproprio definitivo (indennità da liquidare).

Inoltre figurano intestate alla S.A.F. le particelle 256 e 259 del foglio 41 del comune di Termoli, partita 1230, rispettivamente di Ha 0.02.00 e 0.00.40, e la particella 99 del foglio 42 del comune di Termoli, partita 1230, di Ha 1.29.20, in corso di esproprio definitivo (indennità da liquidare).

Unità immobiliari censite al NCEU

Proprietà E.N.C.C.
Azienda Pantano

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
16226	Termoli	43	117	2	A/10	1	4,5 vani	S.S Adriatica n.16 - Piano: T
16226	Termoli	43	117	3	A/4	3	4 vani	S.S Adriatica n.16 - Piano: T interno 1
16226	Termoli	43	117	4	A/4	4	9 vani	S.S Adriatica n.16 - Piano: T - 2 interno 2

ALLEGATO *B*

Azienda «Pantano»

N.	Macchina	Proprietà	Anno di immatric.	N. telaio	Targa motoriz.	Targa U.M.A.
1	Fiat 1300 DT	E.N.C.C.	29/01/77	926837	PC 24839	
2	Fiat 160/90	S.A.F. S.p.a.	25/06/89	317961	CB 23628	
3	Fiat Concord 900 E	S.A.F. S.p.a.	29/05/91	2331	CB 25253	
4	Fiat OM 850	S.A.F. S.p.a.	13/07/74	800423	CZ 6204	
5	Fiat 780 DT	S.A.F. S.p.a.	21/01/83	675147	RM 024224	
6	Fiat 60/66 DTF	S.A.F. S.p.a.	16/12/88	521858	CB 23251	
7	Fiat 540	S.A.F. S.p.a. - Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura	31/08/78	575621	AL 35212	
8	MF 135/2	S.A.F. S.p.a.	19/06/71	B261076	CB 5971	
9	MF 124/CS	S.A.F. S.p.a.	12/01/74	3180620	CB 7657	
10	Same Atlanta DT	S.A.F. S.p.a.	15/06/65	20243	MN 18791	
11	Sollevatore telescopico Merlo P 30.7 Motore Perkins n. telaio 379899	S.A.F. S.p.a.	22/03/91	534025	CB 367289 non ritirata	CB 17473
12	Motofalciatrice BCS mod. 622 motore diesel 13 HP matr. 722670	S.A.F. S.p.a.	02/03/78	502802		CB 11600
13	Falcia-condiziona-andanatrice BCS 7766 mod. 645	S.A.F. S.p.a.	31/10/89	646992		MN 57623
14	ISOMEC CS 600 (non riscontrato alcun documento)	S.A.F. S.p.a.	31/03/72	952335		CB 7773
15	Scalvenzi	E.N.C.C.	24/10/60	717	CB 0103	
16	Scalvenzi	S.A.F. S.p.a.	26/06/64	2143	CB 0284	
17	Scalvenzi	S.A.F. S.p.a.	11/12/64	53	CB 0322	
18	Scalvenzi	S.A.F. S.p.a.	05/10/66	1873	CB 0557	
19	Scalvenzi	S.A.F. S.p.a.	14/05/82	14733	CB 2753	
20	Scalvenzi	E.N.C.C.	26/02/60	599	CB 0050	
21	Corradini	E.N.C.C.	26/02/60	23754	CB 0099	
22	Simac	S.A.F. S.p.a.	12/11/65	42	CB 0443	
23	Mipa	S.A.F. S.p.a.	07/06/67	3009	CB 0608	
24	Carrobotte Mutti	S.A.F. S.p.a.	08/07/86	8466	CB 3534	
25	Rimorchio a 2 assi					MN 0893
26	Rimorchio a 2 assi					MN 0894
	Auto					
27	Fiat Tipo	S.A.F. S.p.a.	22/07/88	ZFA16000002097	RM 07130T	
28	Fiat Ducato Cassonato	S.A.F. S.p.a.	09/06/92	ZFA29000000305944	RM 1F1568	

01A6312

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Myocet Doxorubicina».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Myocet Doxorubicina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/141/001 50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma International Ltd.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myocet Doxorubicina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, n. 75/318 e n. 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17 aprile 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Myocet doxorubicina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale MYOCET DOXORUBICINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso - n. 035189012/E (in base 10), 11KW8N (in base 32).

Titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.

Art. 2.

La specialità medicinale «Myocet Doxorubicina» classificata come segue:

50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso - n. 035189012/E (in base 10) 11KW8N (in base 32); classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.200.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato allo delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 2.920.800 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6368

DECRETO 31 maggio 2001.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i DD.DD. n. 800.5/S.44/97.M.162/D158 e 800.5/S.44/97.M.162/D159 datati 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224, del 23 settembre 1999, con il quale questa Amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Viste le comunicazioni datate 11 aprile 2001 della ditta Alpha Therapeutic Europe LTD (Gran Bretagna), titolare delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Sono revocati, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i DD.DD. 800.5/S.44/97.M.162/D158 e 800.5/S.44/97.M.162/D159 datati 17 settembre 1999 relativi alle specialità medicinali sottoelencate di cui è titolare la ditta Alpha Therapeutic Europe LTD (Gran Bretagna):

ALPHANATE:

1 fiala 250 UI + 1 fiala 5 ml, A.I.C. n. 033077013;

1 fiala 500 UI + 1 fiala 5 ml, A.I.C. n. 033077025;

1 fiala 1000 UI + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 033077037;

1 fiala 1500 UI + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 033077049;

ALPHANINE:

1 fiala 1500 UI + 1 fiala 10 ml + siringa, A.I.C. n. 029250014;

«500» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. 500 UI, A.I.C. n. 029250040;

«1000» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. 1000 UI, A.I.C. n. 029250053.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6367

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2001.

Deroga di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, al divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e imbottigliamento degli aceti di vino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 1965, n. 73, recante «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 1968, n. 176, concernente «Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti»;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 agosto 1982, n. 221, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 1986, n. 76, recante «Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente la nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Considerato che la materia relativa alla detenzione, alla produzione e alla commercializzazione degli aceti non è disciplinata a livello comunitario;

Considerato che le legislazioni nazionali dei Paesi produttori dell'Unione europea consentono agli operatori del settore di detenere, produrre e imbottigliare aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino in stabilimenti dove si detengono, producono ed imbottigliano aceti di vino;

Considerata la necessità di accordare anche agli operatori italiani tale possibilità, attraverso la previsione e la disciplina del procedimento amministrativo di autorizzazione in deroga al divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e/o imbottigliamento degli aceti da vino, al fine di eliminare la situazione di disparità in cui si trovano gli operatori italiani del settore nei confronti degli operatori comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione in deroga

1. In applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, sono consentite, alle condizioni appresso indicate, la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione e/o di imbottigliamento degli aceti di vino nonché di condimenti e di altri prodotti alimentari nella cui preparazione vengono utilizzati gli aceti.

2. L'autorizzazione in deroga è concessa con decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta degli interessati, acquisito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

3. L'autorizzazione, di cui al comma 1, riguarda ogni singolo stabilimento produttivo.

4. L'autorizzazione, di cui al comma 1, è emanata entro novanta giorni dal giorno della ricezione della domanda.

Art. 2.

Domanda

1. Per ottenere l'autorizzazione in deroga, di cui all'art. 1, l'interessato presenta, tramite l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, una domanda, in triplice copia, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre, 20 - 00187 Roma.

2. La domanda, di cui al comma 1, contiene i seguenti elementi:

a) le generalità della ditta richiedente;

b) gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 527/1982;

c) l'identificazione e l'individuazione di ogni stabilimento interessato alle operazioni;

d) l'indicazione del tipo di aceti e delle materie prime per le quali l'autorizzazione è richiesta.

Art. 3.

Ispezioni

1. Al fine del rilascio della autorizzazione, di cui all'art. 1, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio procede a una specifica ispezione, volta a verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella documentazione presentata e l'idoneità dei locali ove si intendono effettuare le operazioni di cui trattasi.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. l, è subordinato all'adozione, da parte della ditta interessata, di ogni allestimento o di altra prescrizione volti a creare le condizioni idonee ad evitare qualsiasi tipo di frode.

3. Su ogni recipiente utilizzato dallo stabilimento è applicato un cartello che indica la tipologia del prodotto.

Art. 4.

Parere del Ministero dell'industria

1. I risultati dell'istruttoria procedimentale sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di acquisirne il parere.

2. Qualora il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato non emetta il proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il parere si considera favorevole.

Art. 5.

Adempimenti

1. I produttori autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, prima di ogni processo di elaborazione di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino, inviano almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni, anche a mezzo fax, la relativa comunicazione all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando la natura, il quantitativo e la gradazione alcolica delle materie prime che si intendono trasformare.

2. Il confezionamento di più aceti provenienti da materie prime diverse, qualora effettuato con la medesima linea di imbottigliamento, è realizzato in tempi distinti per ciascun tipo di aceto.

Art. 6.

Registri di carico e scarico

1. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 527/1982, negli stabilimenti autorizzati sono tenuti registri di carico e scarico, distinti per ciascuna materia prima utilizzata per la produzione di aceto, preventivamente vidimati dall'Ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. In attesa dell'emanazione del provvedimento ministeriale previsto all'ultimo comma del citato art. 5 della legge n. 527/1982, nei registri sono annotati: la data dell'operazione, il quantitativo entrato o uscito delle materie prime e la loro natura, il quantitativo di prodotto finito, i riferimenti ai documenti di accompagnamento che giustificano l'entrata o l'uscita delle materie prime e lo scarico del prodotto finito.

Art. 7.

Revoca e sospensione temporanea

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti, ogni condotta illecita o violazione al presente decreto può comportare la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 1, foglio n. 104

01A6407

DECRETO 11 maggio 2001.

Riconoscimento dello stato di eccezionale calamità naturale nel bacino lagunare del Delta del Po.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 24 gennaio 2001, con la quale la Federcoopesca, su segnalazione del Consorzio cooperative pescatori del Polesine - Scardovari, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito della piena del fiume Po del mese di novembre 2000 che ha avuto come conseguenza l'immissione di grandi quantità di acqua dolce e di altre sostanze in sospensione nelle citate lagune ed ha causato la morte di grandi quantità di novellame di molluschi bivalvi;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito della eccezionale piena del fiume Po, verificatasi nel mese di novembre 2000, in conseguenza della quale grandi quantità di acqua dolce si sono riversate nelle lagune di Barbamarco, Bonello Bacucco detta Burcio, Basson, Canarin, Allagamento e Sacca degli Scardovari causando la morte dei molluschi bivalvi degli allevamenti, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

1. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, le istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... in qualità di legale rappresentante della ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA .... ,
titolare dell'impresa di pesca/impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e l'inesistenza di procedure fallimentari o di concordato preventivo;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2. certificazione antimafia;

3. dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione.

Data ....

Firma ....

01A6304

DECRETO 11 maggio 2001.

Riconoscimento dello stato di eccezionale calamità naturale a seguito delle mareggiate abbattutesi sul litorale veneto tra Pellestrina e Porto Levante.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 24 gennaio 2001 con la quale la Federcoopesca, su segnalazione di alcune società che svolgono attività di allevamento di mitili, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito delle mareggiate abbattutesi sul litorale veneto tra Pellestrina e Porto Levante nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2001 che hanno causato ingenti morie di molluschi bivalvi;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle mareggiate abbattutesi sul litorale veneto tra Pellestrina e Porto Levante nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2001 che hanno causato ingenti morie di molluschi bivalvi negli allevamenti della zona, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

1. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, le istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
in qualità di legale rappresentante della ditta ....
con sede in ....
via .... codice fiscale ....
partita IVA ....
titolare dell'impresa di pesca/impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e l'inesistenza di procedure fallimentari o di concordato preventivo;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2) certificazione antimafia;

3) dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione.

Data ....

Firma ....

01A6305

DECRETO 23 maggio 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dalla regione Marche in data 10 gennaio 2000 che ha fatto propria, con delibera della Giunta regionale in data 20 dicembre 1999, l'istanza dell'associazione produttori della Vinea redatta in collaborazione con l'Agenzia Servizi nel Settore Agroalimentare per la Regione Marche (ASSAM), intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Offida»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed all'approvazione del relativo

disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Offida» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Offida» «rosso», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'Allegato 8 del Regolamento comunitario 1493/1999 (lettera E «Impiego di alcuni termini specifici» - paragrafo 2 - lettera *f)*-terzo trattino alle tipologie «Offida» «Pecorino» e «Offida» «Passerina», che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Offida» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il direttore generale:* RIGILLO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «OFFIDA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione d'origine controllata «Offida» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Offida» Pecorino;

«Offida» Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e Spumante);

«Offida» rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Offida» Pecorino:

Pecorino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%.

«Offida» Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e Spumante):

Passerina: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%.

«Offida» rosso:

Montepulciano: minimo 50%, Cabernet Sauvignon: minimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20%

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Offida» Pecorino e Passerina, anche nella tipologia passito

e spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche; Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Manteprandone, Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla S.S. n. 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la S.S. n. 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al Torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la strada che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato, da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio S.S. 16 Adriatica, che percorre fino alla S.S. 4 Salaria.

La zona di produzione dell'«Offida» rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottamare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dalla intersezione del Torrente Menocchia con la S.S. 16 Adriatica procedendo verso sud fino alla intersezione della S.S. 16 Adriatica con la S.S. Salaria da cui prosegue verso l'intero fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il Comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la Strada Provinciale Offida - Castignano.

Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada Provinciale Castignano - Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.

A questo punto la linea oltrepassa il fiume e segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano - Montalto Marche, dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali-San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore e Massignano scendendo fino ad incrociare la S.S. 16 Adriatica.

La zona di produzione della tipologia Passerina Vino Santo è limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000, in coltura specializzata, sia per i vini bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione alcolometrica minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Pecorino	10	11,50
Passerina	12	11,00
Passerina spumante	12	10,50
Passerina Passito e Vino Santo	12	11,50
Rosso	10	12,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell'intero territorio provinciale.

L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie «Passito» e «Vino Santo» devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno della zona di produzione sopracitata, mentre la spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave può essere effettuata su tutto il territorio nazionale.

Elaborazione

La tipologia «Offida» passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia «Offida» Vino Santo deve essere ottenuta con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.

L'uva appassita può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e la fermentazione non è condizionata nei tempi di avvio e di conclusione.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia «Passito» e di almeno 2 anni per la tipologia «Vino Santo».

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione (hl) massima di vino
Pecorino	70	70
Passerina	70	84
Passerina spumante	70	8.4
Passerina Passito e Vino Santo	40	48
Rosso	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina (anche nella tipologia «Spumante»), «Offida» rosso o il 43% per i vini «Offida» Passerina nelle tipologie «Passito» e «Vino Santo», anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata in mesi	Di cui in legno (mesi)	Decorrenza
Rosso	24	6	1° dicembre successivo alla vendemmia
Passerina Passito	18	12	1° dicembre successivo alla vendemmia
Passerina Vino Santo	36	24	1° dicembre successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», nelle tipologie «rosso» - «passito» - «Vino Santo», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 6 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia per la tipologia «rosso».

L'immissione al consumo per le altre tipologie bianche della denominazione di origine controllata «Offida» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno» e «Falerio dei Colli Ascolani» o verso la indicazione geografica tipica «Marche».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Offida» Passerina:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

«Offida» Pecorino:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Offida» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Offida» Passerina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Offida» Passerina passito:

colore: paglierino-ambrato più o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

«Offida» Passerina Vino Santo:

colore: ambrato più o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Offida» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con metodo classico è obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, escluse le tipologie «Passerina passito» e «Passerina Vino Santo», possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Le tipologie «Offida» Passerina passito e «Offida» Passerina Vino Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero.

Per i vini rossi è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.

Per i vini bianchi è consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale sintetico.

01A6181

DECRETO 30 maggio 2001.

Integrazione ai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000 recanti rispettivamente: «Norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"» e «Modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati"».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sezione II TER n. 763/1999;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale è stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, per i soggetti interessati la facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che trattasi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;

Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati»;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000 avrebbero dovuto essere adeguate alle disposizioni contenute nel predetto regolamento che si sarebbe dovuto emanare entro il 31 maggio 2001;

Ritenuto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito dai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000 per l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento fuori della zona di produzione:

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 maggio 2001, di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2000 e art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000, è prorogato sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento concernente le modalità ed i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 25 settembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A6210

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 marzo 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con-

vertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 di cui alla nota n. 375 in data 19 gennaio 2001, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02 ed in particolare l'art. 2, punto *b),* del decreto n. 905 del 29 dicembre 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corsa di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: **IBM Semea Sud S.r.l.** - Milano (MI)
(classificata grande impresa)

Progetto: S288-C/F

Tipologia dell'iniziativa: Realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

PROGETTO DEL CENTRO DI RICERCA:

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 08/10/99;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 08/10/99 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 08/10/99;

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 4.420.000.000;

Luogo di svolgimento: BARI (BA);

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 2.842.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 947.330.000

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

PROGETTO DI FORMAZIONE:

Entità delle spese ammissibili: L. 1.517.840.000;

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.138.350.000;

Percentuale d'intervento: 75,00%;

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 01/03/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 08/10/99.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: **ASK Industries Spa** - Reggio Emilia (RE)
(classificata grande impresa)

Progetto: S022-P

Titolo del progetto: Nuova generazione di altoparlanti per auto;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.848.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 3.848.000.000
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 3.848.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.014.000.000 per ricerca industriale e
L. 2.834.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.301.900.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 433.970.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 31,59%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 33,83%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/07/98;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 08/05/98.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **CONCERIA TRE EFFE F.LLI FABRIS SPA** - Fara Vicentino (VI)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S034-P

Titolo del progetto: Sviluppo di sensori in linea sul bottale per il controllo e l'automazione delle operazioni del ciclo conciario.;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.130.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 1.130.000.000
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 1.130.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.130.000.000 per ricerca industriale e
L. 0 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 894.500.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 447.250.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,16%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 01/06/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25/06/98.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **DAYCO Europe S.r.l.** - Colonnella (TE)
(classificata grande impresa)

Progetto: S048-P

Titolo del progetto: Sistema di trasmissione di moto (in motori a combustione interna, MCI) ad organi da trascinare con sincronismo;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.175.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 3.175.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 3.175.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.952.000.000 per ricerca industriale e
L. 1.223.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punto 3, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.560.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 520.000.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,37%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,13%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 03/05/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15/07/98.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una

diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **DAYCO Europe S.r.l.** - Colonnella (TE)
(classificata grande impresa)

Progetto: S049-P

Titolo del progetto: Sistema di trasmissione del moto (in motori a combustione interna, MC) ad organi da trascinare senza sincronismo con un determinato rapporto di trasmissione.;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.030.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 3.030.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 3.030.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.582.000.000 per ricerca industriale e
L. 1.448.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punto 3, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.373.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 457.670.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,05%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 45,31%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/04/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15/07/98.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **SOLARI di UDINE S.p.A.** - Udine (UD)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S158-P

Titolo del progetto: Sistemi di gestione eventi in tempo reale;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.895.200.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 2.284.300.000
In zona non eleggibile	L. 610.900.000

Entità delle spese ammissibili; L. 2.284.300.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 814.200.000 per ricerca industriale e
L. 2.081.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 4, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.318.400.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 439.470.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 46,48%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 45,54%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 32 mesi a partire dal 08/05/99;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 08/02/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **MANUFATTI IN VETRORESINA S.R.L.** - FROSINONE (FR)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S192-P

Titolo del progetto: Attivazione di un processo costruttivo di oggetti biodegradabili parzialmente o completamente;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.020.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 150.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 870.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 1.020.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 929.000.000 per ricerca industriale e
L. 91.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 2, 3, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 784.100.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 392.050.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,77%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,88%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 03/01/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 08/04/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata ad apporto di capitale con mezzi freschi da parte dei soci per L500mil.

Ditta: **VIBERTI S.p.A.** - Tortona (AL)
(classificata grande impresa)

Progetto: S211-P

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo semirimorchio isotermico dotato di sospensioni attive che, coniugando materiali, tecniche di progettazione e sistemi produttivi innovativi garantisca, rispetto ai veicoli tradizionsli, drastica riduzione del peso a vuoto, minori consumi, maggiore efficienza ed affidabilità ed elevatissimi standard di sicurezza attiva e passiva.;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.552.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 1.552.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 1.552.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 481.500.000 per ricerca industriale e
L. 1.070.500.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 3, 4, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 856.300.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 285.430.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,76%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,18%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/09/99;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20/05/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **CONSORZIO TRAIN** - Rotondella (MT)- in solido con la Società **Papalini** S.r.l.-Prato(PO) (classificata grande impresa)

Progetto: S259-P

Titolo del progetto: TeleLog 2000: Sistema per il controllo logistico e la manutenzione di mezzi per la movimentazione;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 11.960.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 11.007.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 953.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 11.960.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 5.580.000.000 per ricerca industriale e
L. 6.380.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 2, 3, 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 7.808.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.602.670.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,66%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,29%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/01/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15/07/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale sociale con mezzi freschi della Papalini per un importo non iferiore a L.1.300 milioni e all'acqcuisizione di documentazione che attesti la disponibilità di ENEA ad impegnare il proprio presonale per fare fronte agli impegni previsti dal progetto.

Ditta: **AIR-ASSEMBLY dei F.LLI BALDACCINI S.N.C.** - Foligno (PG)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S265-P

Titolo del progetto: Acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo di tecnologie innovative nella realizzazione di apparecchiature che lavorano ad alte pressioni;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 457.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 457.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 457.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 0 per ricerca industriale e
L. 457.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 3, 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 241.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 120.500.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,73%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 23/11/99;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25/08/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **ZANUSSI Metallurgica S.p.a.** - Maniago (PN)
(classificata grande impresa)

Progetto: S273-P

Titolo del progetto: Nuovo processo di forgiatura allo stato liquido per la produzione di componenti in lega leggera con alte prestazioni specifiche;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.751.500.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 7.601.500.000
In zona non eleggibile	L. 150.000.000

Entità delle spese ammissibili; L. 7.601.500.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 3.182.600.000 per ricerca industriale e
L. 4.568.900.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.779.200.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.593.070.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,81%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,66%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 05/12/99;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 06/09/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.** - MILANO (MI) (classificata grande impresa)

Progetto: S298-P

Titolo del progetto: Processi sintetici ad elevata selettività per composti farmacologicamente attivi;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.225.600.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 4.071.300.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 154.300.000

Entità delle spese ammissibili; L. 4.071.300.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 2.763.200.000 per ricerca industriale e
L. 1.462.400.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 3, 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.839.500.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 946.500.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,61%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,20%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/01/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20/10/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **Meraklon S.p.a.** - Terni (TR)
(classificata grande impresa)

Progetto: S300-P

Titolo del progetto: Studio di nuove fibre poliofeniliche per nontessuti voluminosi adatti per ADL in pannolini per bambini;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.250.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 6.250.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 6.250.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 3.493.000.000 per ricerca industriale e
L. 2.757.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punto 3, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.969.100.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 989.700.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,97%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,51%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 25/01/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25/10/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data

di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **GENERAL MEMBRANE S.p.a.** - Ceggia (VE)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S305-P

Titolo del progetto: Sviluppo di materiali e tecniche integrate di impermeabilizzazione e schermatura elettromagnetica di edifici;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.095.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 250.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 1.845.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 2.095.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.593.000.000 per ricerca industriale e
L. 502.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 2, 3, 4, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.529.200.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 764.600.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,01%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,99%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 01/02/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 02/11/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. -** POMIGLIANO D'ARCO (NA)
(classificata grande impresa)

Progetto: S339-P

Titolo del progetto: Ambiente di realtà virtuale per la progettazione automobilistica;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.970.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 6.120.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 600.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 250.000.000
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 6.970.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 3.286.000.000 per ricerca industriale e
L. 3.684.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 2, 3, 4, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.514.300.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.504.770.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,77%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/04/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **Co. Pro. Cooling Production S.p.A.** - S. Marco Evangelista (CE)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S343-P

Titolo del progetto: Progetto Raffrescatore;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 813.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 813.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 813.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 550.000.000 per ricerca industriale e
L. 263.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 2, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 534.400.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 267.200.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,91%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,73%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 22 mesi a partire dal 01/01/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT** - ORBASSANO (TO)
(classificata grande impresa)

Progetto: S342-P

Titolo del progetto: Autovettura elettrica con celle a combustibile;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 13.150.000.000 di cui:

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 1.752.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 11.398.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 13.150.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 10.563.000.000 per ricerca industriale e
L. 2.587.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 2, 3, 4, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 9.838.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.279.530.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,08%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,82%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/04/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **Catarsi Ing. Piero & C. S.r.l.** - Fornacette (PI)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S350-P

Titolo del progetto: Tavola mono e bi-rotativa automatizzata per lavorazioni meccaniche a precisione controllata su macchine utensili da grande serie - TLPC;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.020.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 2.020.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 2.020.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.039.000.000 per ricerca industriale e
L. 981.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 3, 4, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.361.200.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 680.600.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,86%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,39%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 01/01/01;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una

diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **SAM HYDRAULIK S.P.A.** - REGGIO EMILIA (RE)
(classificata grande impresa)

Progetto: S354-P

Titolo del progetto: Nuova generazione di pompe idrauliche di alte prestazioni a pistoni assiali a cilindrata variabile per il funzionamento in circuito chiuso ad alta pressione di esercizio, corredate di un ampia gamma di regolatori;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.539.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 6.539.000.000
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 6.539.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 5.099.000.000 per ricerca industriale e
L. 1.440.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.072.900.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.024.300.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,49%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,99%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/06/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **ITALCEMENTI S.P.A.** - BERGAMO (BG)
(classificata grande impresa)

Progetto: S359-P

Titolo del progetto: Durabilità delle costruzioni in calcestruzzo armato in ambiente marino e lagunare nei climi temperati;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.830.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 2.680.000.000
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 0
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 150.000.000

Entità delle spese ammissibili; L. 2.680.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 753.000.000 per ricerca industriale e
L. 2.077.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 2, 6, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.453.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 484.330.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 47,94%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,34%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 01/07/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: **GIOTEX - F.LLI GIORGETTI E C.PRATO - S.R.L.** - Prato (PO)
(classificata piccola/media impresa)

Progetto: S380-P

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di una linea di tessuti naturale ed ecologica;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 380.000.000 di cui

In zona art. 92 par. 3 lett. a	L. 0
In zona art. 92 par. 3 lett. c	L. 380.000.000
In zona obiettivo 2 e 5 b	L. 0
In zona non eleggibile	L. 0

Entità delle spese ammissibili; L. 380.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 0 per ricerca industriale e
L. 380.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 3, del D.M. n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 160.700.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 160.700.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,28%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 01/04/00;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30/12/99.

Qualora, tra la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art.3.

La relativa spesa di L. 53.169.650.000, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A6182

DECRETO 30 maggio 2001.

Rettifica al decreto 1° marzo 2001, concernente l'ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale Eureka, di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA), al Centro ricerche FIAT del progetto E! 1888 PIDEA/ALMA.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO III - DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, con il quale è stato decretato, tra l'altro, un contributo nella spesa di L. 2.353.250.000 al C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT nell'ambito del progetto di ricerca E! 1888 PIDEA/ALMA;

Considerato che all'art. 1 del decreto del 1° marzo 2001, i costi ammessi in funzione delle zone geografiche di imputazione per C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT, sono stati indicati in misura errata;

Decreta:

Art. 1.

Il costo ammesso delle attività, suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione per C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT di cui all'art. 1 del decreto del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, è accertato come segue:

costo ammesso: L. 3.485.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione:

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E.= 0, Ea= 0, Ec = 2.443.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E.= 0, Ea= 0, Ec = 1.042.000.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il dirigente: FONTI

01A6475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore», in Villa Castelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non avere provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Orsa Maggiore», con sede in via Santoro n. 8 - 72029 Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli in data 16 settembre 1975, repertorio n. 237995, registro società n. 1332 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 748/141516.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6143

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Silvestro», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non avere provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «San Silvestro», con sede in via De' Flagilla n. 28 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 197103, registro società n. 2108 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1023/173446.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6144

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paraticchio», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non avere provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Paraticchio», con sede in via F.lli Cervi n. 2 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223874, registro società n. 3389 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1497/207919.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6145

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Primavera 89», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Primavera 89», con sede in via Appia n. 25 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 18 aprile 1989, repertorio n. 655, registro società n. 5704, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1999/241602.

Brindisi, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6148

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bardi», in Tuturano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Bardi», con sede in via Stazione n. 13/1, Tuturano - 72020 Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Raiola in data 13 marzo 1992, repertorio n. 6889, registro società n. 6918 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2206/258405.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6149

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dolomia coop.», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Dolomia coop.», con sede in corso Mazzini n. 97, Ostuni - 72017 Brindisi, costituita per rogito dott. Paolo De Laurentis in data 24 luglio 1990, repertorio n. 11249, registro società n. 6236, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2119/249864.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6150

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fior di loto», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Fior di loto», con sede in via Appia n. 25 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 2 novembre 1989, repertorio n. 1056, registro società n. 5899, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2051/244252.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6151

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sarapota», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Sarapota», con sede in via Fratelli Cervi n. 2 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223871, registro società n. 3393, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1494/207916.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A6153

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 29 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Lucca designa la sig.ra Emanuela Tempestini e la sig.ra Elena Amadei rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Emanuela Tempestini e della sig.ra Elena Amadei, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Lucca;

Decreta:

La sig.ra Emanuela Tempestini e la sig.ra Elena Amadei sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Lucca.

Il presente decreto satà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Emanuela Tempestini

nata a

residente

recapiti telefonici

titoli di studio: diploma di maturità classica, diploma universitario Isef.

Conoscenze linguistiche: lingua inglese parlata e scritta, lingua francese conoscenza elementare.

1986-1992: inizia la sua attività sindacale come dirigente a tempo pieno del sindacato della funzione pubblica CGIL di Lucca, assumendo la responsabilità dei settori Stato e parastato. Promuove iniziative per il recupero di interesse e attenzione fra le lavoratrici e i lavoratori pubblici verso le problematiche femminili, portando la propria esperienza di iscritta all'Unione donne italiane (dal 1972) e attiva militante nei movimenti femministi degli anni '70 a Lucca.

La CGIL la indica come propria rappresentante in seno alla commissione provinciale pari opportunità;

1993-1997: assume un nuovo incarico di direzione nella segreteria regionale Toscana della funzione pubblica CGIL, impegnandosi particolarmente sulle problematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All'interno del coordinamento donne della CGIL Toscana e in qualità di responsabile delle politiche di genere della FP CGIL toscana (incarico tuttora vigente) cura la pubblicazione di una guida alle «Leggi e articoli contrattuali sulla tutela della maternita».

Partecipa alla delegazione trattante CGIL-CISL-UIL con l'ANCI Toscana per la definizione e la stipula dell'accordo quadro regionale di recepimento della normativa CEE sulle molestie nei luoghi di lavoro. Assume la responsabilità del progetto della FP CGIL Toscana, patrocinato dal Ministero del lavoro ex legge n. 125/1994 «Donne ed organizzazione sindacale: valorizzazione ed accrescimento della partecipazione femminile all'interno della struttura sindacale FP-CGIL regionale Toscana».

Fa parte della delegazione italiana del progetto transnazionale ELP (Effective Local Partnerships) nell'ambito del IV programma di azione della Commissione europea.

Partecipa a vari convegni sulle tematiche della parità fra i quali quello intitolato «La parità uomo-donna nella pubblica amministrazione: il ruolo della formazione» - Napoli e quello intitolato «Azioni positive in Toscana: Esperienze a confronto» organizzato dalla CPO Toscana il 4 luglio 2000 e nel quale è programmato il suo intervento.

È membro supplente della CGIL nella commissione regionale per l'impiego.

1998-2000: assume la responsabilità della funzione pubblica CGIL per la zona della Versilia, con particolare riferimento alle problematiche della condizione femminile nelle attività di cura e di assistenza alla persona nelle residenze per anziani e le Case di cura private. Assume la presidenza (incarico tutt'ora in vigore) del comitato direttivo provinciale della CGIL.

Nel 1998 fonda con altre il Centro donna di Lucca, associazione nata con lo scopo di valorizzare i saperi femminili, di generare e promuovere la cultura delle donne, di favorire la formazione e la crescita di una soggettività femminile autonoma Nel corso degli anni 1999 e 2000 partecipa attivamente alla organizzazione di numerosi dibattiti su vari soggetti, tutti con la compartecipazione del comune di Lucca.

Nel 1999-2000 partecipa alla Scuola della politica organizzata dalla provincia di Lucca e dalla commissione per le pari opportunità.

Dati anagrafici:

Elena Amadei, nata a

Studi:

1979: maturità scientifica, liceo scientifico «E. Fermi» di Massa: 57/60 sessantesimi.

1987-1992: laurea in sociologia, Università degli studi di Urbino: 110/110 e lode.

Formazione complementare:

1996: corso di formazione professionale: «Retravailler» - Promosso dall'amministrazione provinciale di Lucca

1997: corso di formazione professionale: «Il controllo di gestione e il piano esecutivo di gestione degli enti locali. Progetto sperimentale di formazione per il personale degli locali - decreto legislativo n. 77/1995» - Promosso da ENAIP Toscana;

Seminario di formazione per amministratori e funzionari degli enti locali e regionali: «Le politiche ambientali e culturali per l'occupazione: concertazione e partenariato, estero e Italia».

«Il ruolo della cultura e dell'identità europea nel quadro dello sviluppo dei territori».

Promosso dall'Associazione italiana consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa A.I.C.C.R.E.

Giornate di formazione: «Costruire una biblioteca universitaria: sinergie per il proge promosso dalla Università degli studi di Trento.

Seminario di formazione: «Autonomia scolastica e autonomie locali» - Promosso dalla regione Toscana.

1998: Seminario di formazione per amministratori e funzionari degli enti locali e regionali:

«L'Euro: cos'è, perché, come».

«Riforma dei fondi strutturali nel quadro dell'Europa dell'anno 2000».

«Agenda 2000: La sfida dell'Europa che c'è».

Promosso dall'Associazione italiana consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa A.I.C.C.R.E.

1998: partecipazione al convegno: «Il Dollaro e l'Euro: le valute forti a confronto nell'economia mondiale» - Promosso da: Centro internazionale di studi superiori storici, economici e sociali «Sismondi», Associazione industriali lucca, Cassa di Risparmio di Lucca, provincia di Lucca.

Partecipazione al convegno: «Euro: gli effetti per le imprese e sui processi aziendali».

Promosso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

1999: corso di formazione «Il quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico».

Promosso dall'Agenzia per l'alta tecnologia CESVIT S.p.a. Firenze.

Seminario di formazione: «Valorizzazione delle risorse umane e quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico» - promosso dalla regione Toscana.

Seminario di formazione: «Ricerca e sviluppo tecnologico: il quinto programma quadro dell'Unione europea e gli interventi di sostegno nazionali» - promosso dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

Seminario di formazione: «Programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi strutturali oltre il 2000», promosso dalla regione Toscana.

Partecipazione alla Conferenza europea: «Europa federalismo, sussidiarietà» - Promosso dal comune di Viareggio e dalla Fondazione Piaggio.

2000: Corso di formazione professionale «Scuola di politica, donne nell'agire politico» - promosso dall'amministrazione provinciale di Lucca.

Incontri di formazione «Donne empowerment economia, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro» - Progetto Now Cassiopea, commissione provinciale pari opportunità.

Seminario «Modem organizzativi al femminile nell'economia sociale» - Progetto Leyla Nov commissione provinciale pari opportunità.

Giornata formativa: «Programma Leonardo. Istruzione e formazione» - Promosso dalla regione Toscana.

Seminario informativo: «Programma Tetris e Settore Lapideo: esperienze, opportunità prospettive» - Promosso dalla regione Toscana.

Stage formativo relativo a «Sviluppo locale e nuovo periodo di programmazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regione per il periodo 2000/2006».

Istituto per gli studi e le ricerche sociali I.R.I.S. di Prato.

2000: Partecipazione alla settimana degli incontri pratesi sullo sviluppo locale, Artimino 2000 «Prospettive dello sviluppo locale» - Promosso da Istituto per gli studi e le ricerche sociali I.R.I.S. di Prato con il patrocinio della Società italiana degli economisti.

Partecipazione al Convegno e workshop «Net economy e commercio elettronico» - Promosso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

Corso di formazione: «Imprenditorialità e multimedialità, la new-economy» - Promosso dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

Giornata seminariale sulla legge n. 215/1992 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» - Promosso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

Master (in corso): «Executive master per esperti di politiche di genere nel mercato del lavoro» - Profingest, formazione manageriale Bologna, regione Emilia Romagna, Fondo sociale europeo.

Pubblicazioni (collaborazioni a):

Piano territoriale di coordinamento, sezione economico-sociale - provincia di Lucca - 1999.

Donne nei luoghi decisionali - Scuola di politica, donne nell'agire politico - Lucca - 2000.

Piano provinciale risorse umane 2000 - Provincia di Lucca - 2000.

Lingue:

Francese e inglese, parlato e scritto, buona conoscenza.

Informatica:

Qualifica professionale di operatrice informatica.

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi di videoscrittura e fogli elettronici.

Buona conoscenza e capacità di utilizzo di internet per attività di documentazione, progettazione archivi tematici, corrispondenza, trasferimento file, forum on line.

Esperienze professionali:

1995/1996: Consulente marketing, promozione e relazioni esterne di «Luccacomics, Mostra internazionale dei comics, del cinema d'animazione e dell'illustrazione» - Ente autonomo Max Massimino Garnier Lucca.

1996: Vincitrice borsa di studio, per il progetto di ricerca e la conduzione sul campo dell'indagine: «Situazioni e prospettive della domanda ed offerta di lavoro in provincia di Lucca» - Assegnata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca.

1997: Curatrice dell'XI Convegno di studi storici «Vie di Pellegrinaggio Vie di Vita» Borgo a Mozzano 19 ottobre 1997 - Istituto storico lucchese Sez. Borgo a Mozzano, comune e biblioteca comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano.

Curatrice della pubblicazione degli atti del X Convegno di studi storici - Istituto storico lucchese Sez. Borgo a Mozzano.

Coordinatrice del corso di formazione professionale «Progetto Giubileo n. 2».

Amministrazione provinciale di Lucca - Sede formativa di Fornaci di Barga e comune di Borgo a Mozzano.

Servizi presso enti locali o Ministeri:

1981: Assistente di colonia, comune di Seravezza (Lucca).

1995: Operatore amministrativo contabile e videoterminalista, C.C.I.A.A. di Lucca con contratto a tempo determinato di 90 giorni.

1996: Operatore ammimstrativo contabile, il tribunale di Lucca con contratto a tempo determinato di novanta giorni.

Collaboratore amministrativo, comune di Camporgiano (Lucca) con contratto a tempo determinato di novanta giorni.

1997-1998: Capo ufficio responsabile settore istruzione e cultura, comune di Borgo a Mozzano (Lucca) con incarico a tempo determinato (1° gennaio 1997 - 28 marzo 1998).

1998: Curatrice della giornata storico-culturale «Memorie dal fronte russo» - Comune e biblioteca comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano 17 gennaio 1998.

Consulente presso la provincia di Lucca, unità operativa politiche comunitarie, per:

selezione e diffusione di informazioni comunitarie;

attivazione di un archivio telematico dei progetti;

supporto all'unità operativa.

1998/1999: collaboratrice coordinata e continuativa presso la provincia di Lucca, unità operativa politiche comunitarie, per:

Selezione e diffusione di informazioni comunitarie;

Attivazione di un archivio telematico dei progetti;

Sportello unico attività produttive.

1999: collaboratrice coordinata e continuativa presso la provincia di Lucca, ufficio studi e progetti speciali, per:

Attività di studio di carattere socio-economico inerente i piani di sviluppo locale dei Sel della provincia di Lucca e il piano territoriale di coordinamento;

Analisi preliminare delle soluzioni relative alla istituzione di nuovi Circolari previsti dalla legge regionale n. 77/1995;

Cura dei rapporti con gli uffici della Unione europea preposti alla programmazione e gestione dei fondi comunitari.

Curatrice della giornata di informazione e promozione «Progetto artigianato tradizionale artistico. Valorizzazione e sostegno delle imprese per lo sviluppo socio-economico della Media Valle del Serchio» - provincia di Lucca aprile 1999.

2000: Collaboratrice coordinata e continuativa, presso la provincia di Lucca, ufficio studi e progetti speciali, per attività inerenti:

Fondi strutturali e iniziative comunitarie;

Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

Progetti speciali dell'Ente:

a) Società dell'informazione;

b) Marketing d'area.

Partecipazione, per incarico della commissione pari opportunità al «Job fair Giovani. Idee e percorsi per il lavoro».

Curatrice della giornata di studio e di presentazione della ricerca «La competitività del settore lapideo della provincia di Lucca. Prospettive e indicazioni di politiche industriali a livello locale» - Provincia di Lucca - Comune di Pietrasanta - 18 settembre 2000.

2001: Collaboratrice coordinata e continuativa, presso la provincia di Lucca, ufficio studi e progetti speciali, per attività inerenti:

Fondi strutturali e iniziative comunitarie;

Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

Progetti speciali dell'ente:

a) Società dell'informazione;

b) Marketing d'area;

Distretto industriale del marmo;

Coordinamento studi e ricerche qualitative sull'occupazione femminile in provincia di Lucca.

Nomine:

1999: Nomina in qualità di esperta, indicata dalla commissione provinciale pari opportunità, nell'Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro della provincia di Lucca.

2000: Nomina, come rappresentante dell'amministrazione provinciale di Lucca, nel comitato scientifico del progetto donne «Servizi insieme», «Creazione centri servizi per l'Infanzia» finanziato dal Ministero del lavoro nell'ambito della legge n. 125/1991 per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna nel mondo del lavoro.

01A6209

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 2001.

Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale, dal 1° giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;

Visto il decreto 12 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo alla ripartizione del fondo per gli interventi agevolati alle imprese di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma di lire 85 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;

Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al mese di agosto 2000, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati dell'istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

1. La disponibilità finanziaria di lire 85 miliardi prevista dall'art. 1, del decreto del 12 marzo 2001, è ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di agosto 2000 per gli importi qui di seguito indicati:

Comune	Disponibilità finanziarie (in milioni di lire)
Bari	3.534
Bologna	4.035
Cagliari	1.739
Firenze	3.982
Genova	6.724
Milano	13.821
Napoli	10.603
Roma	28.056
Torino	9.579
Venezia	2.927

Art. 2.

1. Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento 1° giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al dipartimento per gli affari sociali della previdenza del Consiglio dei ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 maggio 2001.

Integrazione all'ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. (Ordinanza n. 244).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici onorevole Silvestro Ladu, è stato nominato subcommissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri con la quale sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui l'ordinanza citata, emessa in data 20 luglio 2000, è stata, fra le altre, prorogata sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, è stata, fra le altre, prorogata sino al 31 marzo 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 229 sono state aggiornate e nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nonché il riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota del Presidente dell'ESAF n. 3618 del 29 maggio 2001, con la quale si rappresentano alcune esigenze di modulazione diversa del limite orario giornaliero di erogazione della risorsa idrica assegnata, con riferimento alle utenze servite dall'acquedotto del Sulcis e con riferimento ad altre utenze di territori a prevalente utilizzazione turistica;

Atteso che, come indicato nelle premesse della predetta ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'ESAF, ferma restando l'assegnazione dei volumi, i limiti orari di erogazione è opportuno che possano essere stabiliti dall'ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali;

Atteso che, come già disposto per l'anno 2000 con ordinanza n. 206 del 20 luglio 2000, relativa al sistema di che trattasi, è opportuno che, anche nel corrente anno, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, possa essere derogato per le sole aree a prevalente utilizzazione turistica, fermo restando il vincolo complessivo del volume di risorsa idrica assegnato al settore civile;

Sentito in merito il predetto sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nonché i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo;

Ordina:

Il disposto dell'ordinanza commissariale n. 230 del 27 marzo 2001, per i motivi di cui in premessa è integrato nel seguente modo:

dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 5;

«Art. 5.

1. Con decorrenza 1° giugno 2001, per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'ESAF, ferma restando l'assegnazione dei volumi, i predetti limiti di erogazione, possono essere stabiliti dall'ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali;

2. Con decorrenza 1° giugno 2001, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, può essere derogato per le sole aree servite dal Sistema di cui alla presente ordinanza che siano a prevalente utilizzazione turistica. Resta fermo il vincolo del volume complessivo di risorsa idrica assegnata per l'uso civile stesso».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 maggio 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A6508

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 maggio 2001.

Autorizzazione al CAF Imprese «Centro servizi per il commercio S.r.l.», in Brescia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei CAF Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, primo comma, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164, del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle Direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati Dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla Confesercenti di Roma per gli eletti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 24 ottobre 2000, con la quale il CAF Imprese «Centro servizi per il commercio S.r.l.», abbreviabile in «COM servizi S.r.l.» con sede in Brescia, via Salgari n. 2/6, legalmente rappresentato dal sig. Piergiorgio Piccioli, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 6 novembre 1992 a rogito notaio dott. Eligio Conti (n. 45369 di repertorio e n. 13305 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Visto l'atto di fusione, redatto in data 29 dicembre 1999, a rogito notaio dott. Eligio Conti (n. 60279 di repertorio e n. 19122 di raccolta), con il quale le società «Centro servizi per il commercio S.r.l.», abbreviabile «COM Servizi S.r.l.», e «Centro servizi per il commercio 2 S.r.l.» sono state fuse mediante incorporazione della soc. «Centro servizi per il commercio 2 S.r.l.» nella soc. «Centro servizi per il commercio S.r.l.», abbreviabile «COM Servizi S.r.l.»;

Vista la polizza di assicurazione n. 2013/65/34168606 stipulata con la Compagnia UNIPOL;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, dei decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società CAF Imprese «Centro servizi per il commercio S.r.l.», abbreviabile in «COM Servizi S.r.l.», con sede in Brescia, via Salgari n. 2/6, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A6242

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Risparmio Assicurazioni S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1863).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla

vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Risparmio Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi, nonché quello di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta in data 9 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Risparmio Assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 3 *(Sede)* — Soppressione, dal testo, del riferimento alla sede amministrativa della società (già "in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1") ed invariato il resto dell'articolo relativamente all'indicazione della sede legale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6303

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 5 aprile 2001;

Decreta:

La Tabella E del regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 215 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Art. 216.

Nell'Università degli studi di Verona è istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite e risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 217.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Università degli studi di Verona ha sede amministrativa presso la sezione di clinica ortopedica del dipartimento di scienze anestesiologiche e chirurgie specialistiche dell'Università degli studi di Verona.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti, nonché le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo

n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e a quello dirigente del Sistema sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

La formazione avviene nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola di medicina fisica e riabilitazione è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione non può superare quello previsto dallo statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione possono essere iscritti alla scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo acquisiscono conoscenze teoriche e prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 218.

Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 217.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 216 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Università degli studi di Verona nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella specifica Tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi, articolato come segue:

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

AREA A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i princìpi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale e applicata.

AREA B - *Area di valutazione clinica e strumentale e metodologia riabilitativa.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabi-

lità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.

AREA C - *Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie d'organo.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

AREA D - *Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alla capacità di gestione e di verifica della qualità.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

L'attività didattica formale e seminariale è ripartita fra le diverse aree di insegnamento come di seguito specificato:

1° Anno

E09A Anatomia umana . . . . 20 ore
E06A Fisiologia umana . . . . 25 ore
E10X Biofisica medica (biomeccanica) . . . 30 ore
F01X Statistica medica (e informatica medica) . . . . 20 ore
F04B Patologia clinica . . . . 20 ore
F16B Medicina fisica e riabilitazione (cinesiologia) . . . . 25 ore
F11A Psicologia medica . . . . 10 ore
F16A Ortopedia e traumatologia . . . . 30 ore
F11B Neurologia (neurofisiopatologia) . . . . 20 ore

Totale . . . 200 ore

2° Anno

F07B Fisiopatologia respiratoria . . . . 15 ore
F07C Cardiologia . . . . 10 ore
F08A Chirurgia generale . . . . 10 ore
F07A Medicina interna . . . . 10 ore
F16A Ortopedia e traumatologia . . . . 40 ore
F18X Radiologia . . . . 35 ore
F11B Neurologia . . . . 20 ore
F12B Neurotraumatologia . . . . 20 ore
F22C Medicina del lavoro . . . . 10 ore
F16B Medicina fisica e riabilitazione . . . . . 30 ore

Totale . . . 200 ore

3° Anno

F16A Ortopedia e traumatologia . . . . 20 ore
F11B Neurologia . . . . 20 ore
F19B Neuropsichiatria infantile . . . . 20 ore
F16B Medicina fisica e riabilitazione (fisiochinesiterapia) . . . . 40 ore
F16B Riabilitazione neurologica . . . . 40 ore
F16B Terapia fisica . . . . 20 ore
F07A Medicina dello sport . . . . 20 ore
F22B Medicina legale . . . . 20 ore

Totale . . . 200 ore

4° Anno

F16A Ortopedia e traumatologia (tutori e e protesi) . . . . 30 ore
F16A Ortopedia infantile . . . . 15 ore
F11B Neurologia . . . . 30 ore
F11B Neuropsicologia clinica . . . . 20 ore
F16B Medicina fisica e riabilitazione . . . . . 65 ore
F16B Riabilitazione neurologica . . . . 40 ore

Totale . . . 200 ore

Art. 219.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 220.

Esame di diploma

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione è nominata dal rettore dell'Università degli studi di Verona, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve, aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente Tabella B.

TABELLA B

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attività documentata:

1. almeno una annualità complessiva nei seguenti reparti:

1) Medicina interna;

2) Pediatria;

3) Cardiologia;

4) Broncopneumologia;

5) Ginecologia;

6) Urologia;

7) Anestesia e rianimazione;

8) Radiologia;

9) Psichiatria e neuropsichiatria infantile;

10) Pronto soccorso.

2. Almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia.

3. Nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettrodiagnostici;

n. 200 bilanci mio-articolari;

n. 50 test isocinetici;

n. 50 test afasia;

n. 50 test neuropsicologici;

n. 200 mesoterapie;

n. 50 manipolazioni vertebrali;

n. 100 test di valutazione (Fim, Barthel, etc.);

n. 50 test baropodometrici;

n. 20 esami elettrodiagnostici;

n. 100 bilancio mio-articolari;

n. 20 test isocinetici;

n. 10 test afasia;

n. 10 test neuropsicologici;

n. 50 mesoterapia;

n. 20 manipolazioni vertebrali;

n. 50 test di valutazione;

n. 10 test barapodometrici.

Art. 221.

L'Università su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola di medicina fisica e riabilitazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 222.

Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la tipologia di ogni singola scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Verona, 2 maggio 2001

Il rettore: MOSELE

01A6243

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 21 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 27 febbraio 2001 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo Statuto ed introdotte talune disposizioni transitorie;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 maggio 2001, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Art. 1.

All'art. 15 *(Strutture didattiche e scientifiche)*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta si articolano in corsi di studio. Le strutture scientifiche sono i dipartimenti».

Art. 2.

All'art. 19 *(Commissione didattica di facoltà)*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. Gli altri compiti della commissione sono previsti nel regolamento didattico d'ateneo. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio».

Art. 3.

All'art. 20 *(Corsi di studio)*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I consigli dei corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di Facoltà che potrà prevedere anche la partecipazione del personale tecnico-amministrativo al corso stesso, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in consiglio di facoltà e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà».

All'art. 20 *(Corsi di studio)*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di esame e per le altre verifiche del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dai regolamenti».

Art. 4.

All'art. 31 *(Formazione* post lauream), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Università di Bologna promuove e organizza la formazione *post lauream* sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54. L'Università di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede

amministrativa nell'Università di Bologna. Può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di master universitari di primo e di secondo livello».

Art. 5.

Alla Parte VI *(Disposizioni transitorie)* sono inserite le seguenti disposizioni, dopo la disposizione VIII (Rappresentante degli enti locali delle sedi decentrate in Consiglio di amministrazione):

«Disposizione IX *(Applicazione del decreto ministeriale* n. *509/1999).*

1. Il regime giuridico per gli studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti a quello di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 è stabilito dal regolamento didattico d'ateneo.

Disposizione X *(Norma transitoria).*

1. Sino alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ateneo, il rettore ha facoltà di designare dei delegati prorettori, in numero non superiore alla metà dei componenti della Giunta, per funzioni definite, per cui possono partecipare senza diritto di voto alla giunta e possono essere invitati alle riunioni del senato accademico e del Consiglio di amministrazione qualora non ne siano componenti».

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 21 maggio 2001

Il rettore: CALZOLARI

01A6376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8542
Yen giapponese	104,28
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,62030
Corona svedese	9,2605
Franco svizzero	1,5280
Corona islandese	89,57
Corona norvegese	7,9950
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57518
Corona ceca	33,990
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,58
Litas lituano	3,4157
Lat lettone	0,5427
Lira maltese	0,3978
Zloty polacco	3,3838
Leu romeno	24685
Tallero sloveno	217,8758
Corona slovacca	43,031
Lira turca	1038000
Dollaro australiano	1,6221
Dollaro canadese	1,3014
Dollaro di Hong Kong	6,6618
Dollaro neozelandese	2,0316
Dollaro di Singapore	1,5518
Won sudcoreano	1104,48
Rand sudafricano	6,9126

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6651

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato di immobili siti in località di Santa Tecla

Con decreto interministeriale n. 1151 in data 21 marzo 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Sito Hawk n. 8», sito in località Santa Tecla nel comune di Longare (Vicenza) riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita n. 3404, foglio n. 12, mappali numeri 72, 111, 113, 116, 166, 167, 168, 183, 187, 190, 193, 195, 196 e 197 del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 17.769.

01A6509

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 1223 del 28 aprile 2001 del Ministero della sanità, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Zopiclone Synthon". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Estratto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 1223 del *28* aprile 2001», leggasi: «Estratto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 1223 del *27* aprile 2001».

01A6470

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651136/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.